



SEZIONE DI SESTO FIORENTINO

STATUTO SEZIONALE

ANNO 2007

STATUTO DELLA SEZIONE DI SESTO FIORENTINO

Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede in Sesto Fiorentino l'associazione denominata " CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Sesto Fiorentino" e sigla "CAI Sesto Fiorentino".

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 2

La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento generale del CAI.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

Titolo II SCOPI E FUNZIONI

Articolo 3

L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Articolo 4

Per conseguire gli scopi indicati all'art.3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede :

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche,escursionistiche,sci-escursionistiche,sci-alpinistiche,speleologiche,naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) a pubblicare il periodico sezionale denominato "IL RÖMPISTINCHI", del quale è editrice e proprietaria;
- i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Articolo 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo

consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

Titolo III SOCI

Articolo 6

Sono previste le seguenti categorie di soci : benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art.11.1 comma 1 dello Statuto del CAI.

Sono soci *benemeriti* gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che conseguano l'iscrizione alla sezione versando alla stessa un notevole contributo.

Sono soci *ordinari* le persone di età maggiore di anni diciotto.

Sono soci *famigliari* i componenti della famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto

Sono soci *giovani* i minori di anni diciotto.

Articolo 7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto alla sezione; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell' Assemblée dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Articolo 8

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Articolo 9

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno.

Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Articolo 10

Il socio è tenuto a versare all'associazione :

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati ai fini istituzionali.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Articolo 11

I diritti e i doveri del socio sono quelli stabiliti nell' art.11.4 dello Statuto del CAI e nell' art. 11.IV.1 del Regolamento generale del CAI.

I soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di

esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Articolo 12

La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art.II.5 dello Statuto del CAI e dall'art.II.V.1 del Regolamento generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Articolo 13

Il Consiglio direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club alpino italiano.

Titolo IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Articolo 15

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico, come sopra definito.

CAPO I ASSEMBLEA

Articolo 16

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissidenti.

L'assemblea :

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e i delegati all'Assemblea generale del CAI nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- b) approva annualmente il programma di attività dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- c) determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei delegati;
- d) delibera sulle modifiche da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- e) delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- f) delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori,

- g) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo due volte all'anno :

- entro il termine perentorio del 31 marzo per la presentazione e approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il termine perentorio del 31 ottobre per la presentazione e approvazione del bilancio preventivo e fissazione delle quote sociali prima dell'inizio dell'anno sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione; sarà inoltre provveduto ad informare i soci pubblicando l'avviso sul notiziario dell'associazione quando possibile, altrimenti inviando copia per posta a ciascun socio avente diritto al voto.

Articolo 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19

L'Assemblea nomina un presidente e un segretario. Spetta al presidente dirigere in genere il diritto d'intervento e curare il buon andamento dell'assemblea. Il segretario coadiuva il presidente e cura la redazione del verbale dell'assemblea, da inserire nel Libro dei verbali della sezione.

Articolo 20

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni si fanno per alzata di mano, con prova e controprova, a meno che la maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto non domandi lo scrutinio segreto o l'appello nominale.

A parità di voti la proposta in discussione si intende respinta.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Articolo 21

Le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi o altre opere alpine non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI a norma dell' art. 1.5 dello Statuto del CAI.

CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n.11 membri, eletti dai soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti :

- il Presidente

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

- il Vicepresidente
- il Tesoriere.

Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Il Presidente eletto provvederà a nominare, fra i membri del Consiglio, gli "incaricati" al coordinamento di determinate attività e funzioni sociali.

Articolo 23

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si devono indire nuove elezioni dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'assemblea dei soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per la nomina della Commissione elettorale e le successive elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta al mese, mediante avviso da esporre in bacheca almeno cinque giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente, o in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni, redatto dal segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione, sarà conservato agli atti dell'associazione, rimanendo a disposizione di tutti i soci per la consultazione in qualsiasi momento.

Articolo 25

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile e necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Al Consiglio direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento generale del CAI.

In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca le assemblee dei soci;
- redige annualmente i bilanci preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione dei nuovi soci,
- prepone incaricati alle Commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del regolamento generale del CAI e del presente statuto;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;

- emana eventuali regolamenti particolari.

CAPO III PRESIDENTE

Articolo 27

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Il Presidente non può essere eletto dal Consiglio Direttivo per più di due volte consecutive.

CAPO IV TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 28

Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente:

Articolo 29

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi Amministrativi dell'associazione.

CAPO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 30

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dai soci per tre anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

Articolo 31

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo:

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo V ELEZIONI

Articolo 32

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Nelle elezioni delle cariche sociali hanno diritto al voto tutti i soci ordinari e familiari in regola con il pagamento delle quote sociali.

Articolo 33

Nella prima assemblea dei soci, successiva alla scadenza del mandato o alle dimissioni del

Consiglio, viene nominata una Commissione elettorale, composta di almeno cinque soci, che abbiano i requisiti previsti all'art.15.

Articolo 34

Entro cinque giorni dalla sua nomina, la Commissione terrà la prima riunione ove eleggerà un presidente. Le successive riunioni saranno valide in presenza di almeno tre membri della Commissione tra cui il Presidente o un membro da lui delegato. Le decisioni prese saranno a maggioranza di voti, a parità di voti prevale il voto del Presidente o del suo delegato. Per ogni riunione deve essere redatto regolare verbale.

Articolo 35

La Commissione, nella sua prima riunione, dovrà :

- fissare il termine utile per la presentazione delle liste elettorali, non oltre comunque i trenta giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea dei soci;
- fissare le date di svolgimento delle elezioni (da tenersi in tre giorni, anche non consecutivi) a distanza di non oltre dieci giorni dal termine per la presentazione delle liste elettorali.

Articolo 36

La Commissione, entro dieci giorni dalla sua prima riunione, dovrà compilare una lista orientativa di candidati (almeno 15 nominativi per i Consiglieri e 5 per i Revisori dei conti).

I termini per la presentazione delle liste elettorali, la data delle elezioni e la lista orientativa dei candidati saranno resi pubblici mediante affissione nei locali della sede e ivi rimarranno fino al termine delle operazioni elettorali. Pur essendo detta affissione l'unico modo legale di avviso ai soci, la commissione adotterà tutti i mezzi di comunicazione utili a informare i soci delle votazioni.

Articolo 37

La Commissione elettorale deve controllare la validità delle liste elettorali presentate, accertandosi anche che i candidati iscritti abbiano apposto la loro firma "per accettazione" accanto al proprio nominativo:

In mancanza di liste elettorali valide, la Commissione dovrà presentare agli elettori la lista orientativa di cui all'art.36.

La commissione inoltre deve:

- presenziare alle operazioni elettorali e vigilarne la regolarità;
- fare lo scrutinio delle votazioni in seduta pubblica;
- proclamare gli eletti pubblicandone i nomi mediante affissione nei locali della sede sociale;
- dare comunicazione scritta del risultato della votazione ai candidati eletti;
- convocare la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.
- Adempiti i suoi compiti, la Commissione redigerà una breve relazione sull'andamento delle elezioni e subito dopo si scioglierà.

Il Presidente della Commissione Elettorale interverrà alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo allo scopo di insediare i nuovi Consiglieri e di presenziare allo scambio delle consegne.

Articolo 38

Le votazioni devono essere effettuate personalmente dall'elettore nei locali della sezione, nelle ore e nei giorni stabiliti.

L'elettore voterà apponendo sulla scheda/e consegnata/e dalla Commissione una crocetta accanto al nome dei candidati prescelti, potendo esprimere fino e non oltre 11 (undici) preferenze per i candidati consiglieri, fino e non oltre 3 (tre) preferenze per i candidati a Sindaci revisori.

L'elettore potrà altresì sostituire ai nomi dei candidati compresi nella lista/e altri nomi, purchè di soci che abbiano i requisiti per la nomina.

Articolo 39

A scrutinio avvenuto, secondo quanto indicato all'art.36, verranno dichiarati eletti i candidati che avranno totalizzato il maggior numero delle preferenze valide, a parità di voti si intenderà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Titolo VI COMMISSIONI E GRUPPI

Articolo 40

Il Consiglio direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Articolo 41

Il Consiglio direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.
E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

Titolo VII AMMINISTRAZIONE

Articolo 42

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alla relazioni del presidente e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Articolo 43

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio preventivo, da sottoporre parimenti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, sarà impostato, limitatamente alla sola parte economica, per raggruppamento di conti. Dopo l'approvazione, nel corso dell'esercizio, non possono essere prese deliberazioni che comportino nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi per farvi fronte.

Il bilancio consuntivo è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Articolo 44

I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Articolo 45

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale e in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione

In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

Titolo VIII CONTROVERSIE

Articolo 46

Le controversie fra soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club alpino italiano.

Articolo 47

Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento generale del CAI è ammesso ricorso in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club alpino italiano.

**Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 48

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano lo Statuto e il Regolamento generale del CAI.

Il presente statuto, approvato dall'assemblea dei soci del 18 giugno 1998 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo.

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal consiglio direttivo sezionale per l'ordinamento della sezione con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.